



Claudio Lorenzini
Statuti di Raveo, 1734

Riassunto: L'interesse storiografico sugli statuti rurali delle comunità di villaggio della Carnia è relativamente recente. Furio Bianco è stato fra i primi ad interessarsene, rilevando come, a differenza di altre aree contigue alla montagna friulana, la loro diffusione sia stata tardiva: non prima della seconda metà del Seicento. Pubblicando l'inedito statuto della comunità di Raveo del 1734, il contributo presenta una rassegna degli statuti finora editati, dimostrando che i capitoli che li compongono riguardano in larga misura la gestione dei 'beni comunali', ossia le risorse collettive concesse dallo Stato in uso alle comunità. Fu probabilmente la 'catasticazione' dei beni comunali, promossa dalla Repubblica al principio del Seicento, a promuovere la redazione scritta degli statuti che compromise la sola trasmissione orale delle norme che regolavano la vita delle comunità.

Parole chiave: Statuti, Carnia, Economia alpina

Abstract: The historical interest on rural statutes of Carnia communities is relatively recent. Furio Bianco was among the first to interested, pointing out that, unlike other areas closed to the Friuli mountains, their spread was late: not until the second half of the 17th century. Publishing the Raveo's statute of 1734, the contribution presents a review of the statutes edited so far, proving that the articles that make them relate to a large extent the management of 'communal goods' (commons). It was probably their census, promoted by the Republic of Venice at the beginning of the 17th century, to promote the written version of the statutes that compromise the oral transmission of the rules that governed the every-day-life of communities.

Keywords: Statutes, Carnia, Alpine economy

Contenuto in: Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco

Curatori: Alessio Fornasin e Claudio Povoło

Editore: Forum

Luogo di pubblicazione: Udine

Anno di pubblicazione: 2014

Collana: Tracce. Itinerari di ricerca/Area umanistica e della formazione

ISBN: 978-88-8420-875-0

ISBN: 978-88-8420-977-1 (versione digitale)

Pagine: 59-81

DOI: 10.4424/978-88-8420-875-0-05

Per citare: Claudio Lorenzini, «Statuti di Raveo, 1734», in Alessio Fornasin e Claudio Povo (a cura di), *Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco*, Udine, Forum, 2014, pp. 59-81

Url: <http://217.194.13.218:9012/forumeditrice/percorsi/storia-e-societa/tracce/per-furio/statuti-di-raveo-1734>

STATUTI DI RAVEO, 1734

Claudio Lorenzini

1. Ci fu un tempo nel quale buona pratica del mestiere era render manifeste le fonti, editandole. La fedeltà positiva nel documento trovava manifestazione in corpose appendici. Per quella fase, immediatamente successiva alla stagione della storiografia come «fontologia»¹, l'edizione dei documenti cominciò ad esser più mirata, prettamente contestuale; una regola non scritta ma perseguita fedelmente anche in ambito friulano². Anche questa pratica scemò mano a mano che la fede nel documento, specie se unico, cominciò a vacillare. La pura edizione di fonti, soprattutto per l'evo medio³, è divenuta nel frattempo esercizio distinto dalla elaborazione e pubblicazione di un testo storico.

Furio Bianco, oltre i confini temporali di questa consuetudine, è fra chi invece l'ha coltivata con costante tenacia, dalla sua prima monografia fino a quella che ad oggi è la sua ultima⁴. Allo svelamento di singoli documenti, che

¹ G. BENZONI, *La storiografia*, in G. ARNALDI - M. PASTORE STOCCHI (diretta da), *Storia della cultura veneta*, vol. 6, *Dall'età napoleonica alla prima guerra mondiale*, Vicenza, Neri Pozza 1986, pp. 597-623; p. 609.

² Rimando genericamente a M. MICHELUTTI (coordinamento), *Bibliografia storica friulana 1895-1915*, Udine, Arti Grafiche Friulane - Accademia di Scienze, lettere e arti di Udine 1987; ID., *Bibliografia storica friulana 1916-1925 [e] 1926-1945 (I)*, Udine, Arti Grafiche Friulane - Accademia di Scienze, lettere e arti di Udine 1991. Per i suoi sviluppi successivi cfr. G. PERUSINI, *P.S. Leicht e la storiografia friulana*, in *Atti del convegno per il centenario della nascita di Pier Silverio Leicht e di Enrico Del Torso*, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli 1977, pp. 1-13.

³ Per richiamare il contesto friulano, ricordo che così è stato a partire dal 2006 per i volumi pubblicati nella collana 'Fonti per la storia della Chiesa in Friuli' promossa dall'Istituto Pio Paschini di Udine di concerto con l'Istituto storico italiano per il medio evo.

⁴ F. BIANCO, *Nobili castellani, comunità, sottani. Accumulazione ed espropriazione contadina in Friuli dalla caduta della Repubblica alla Restaurazione*, Udine, Casamassima 1983 (*Appendici*, pp. 149-190); ID., *L'immagine del territorio. Società e paesaggi del Friuli nei disegni e nella cartografia storica. Secoli XVI-XIX*, Udine, Forum 2008, pp. 157-175 (il primo documento editato sono gli *Statuti di Pavia, Percoto e Trivignano, sotto la giurisdizione del patriarca di Aquileia (1587)*, pp. 157-161).

ha ritenuto testimoni esemplari di un percorso archivistico e documentario (in particolare nei fondi manoscritti delle biblioteche) molto articolato, nelle sue ricerche ha unito la valorizzazione dei reperti cartografici storici, divenendo, specie su quest'ultimo fronte, un'autorità⁵.

In questa prospettiva non fece eccezione la sua seconda monografia, *Comunità di Carnia* (1985), che, assieme al saggio di Giorgio Ferigo *Le cifre, le anime* dello stesso anno, ha rappresentato un punto di svolta per la storiografia moderna sulla Carnia⁶. Sulle novità che questi due scritti apportarono alla comprensione delle dinamiche economiche e demografiche di una terra ritenuta a lungo 'senza storia', e sul loro carattere pionieristico se messi a confronto con l'ancora scarsa letteratura sulle altre aree alpine per quei temi e negli stessi anni, non m'intratterrò⁷. Mi soffermerò invece su una delle due appendici di *Comunità di Carnia*, in particolare sulla seconda, intitolata *Statuti, regole, capi-*

⁵ Anche in questo caso, fin dalla sua prima monografia: BIANCO, *Nobili castellani, comunità, sottani...* cit., *Appendice cartografica*, pp. 195-208, fino all'ultima, dove con l'ausilio informatico di Luca Roncadin ha realizzato *Un percorso multimediale*, come reca il sottotitolo del dvd allegato al libro, su 109 carte storiche. Fra i titoli più ricchi dal versante dell'apparato cartografico vi è senza dubbio: ID., *Le terre del Friuli. La formazione dei paesaggi agrari in Friuli tra il XV e il XIX secolo*, Mantova - Caselle di Sommacampagna (Vr), Astrea - Cierre 1994 (dal quale, poi, fu tratto un volume ulteriormente ampliato nella sezione cartografica: ID., *I paesaggi del Friuli. Economia e società rurale nella cartografia storica*, Udine, Società Filologica Friulana 1994).

⁶ ID., *Comunità di Carnia. Le comunità di villaggio della Carnia (secoli XVII-XIX)*, Udine, Casamassima 1985; G. FERIGO, *Le cifre, le anime. Un saggio di demografia storica*, in «Almanacco culturale della Carnia», I (1985), pp. 31-73 (ora in ID., *Le cifre, le anime. Scritti di storia della popolazione e della mobilità in Carnia*, a cura di C. LORENZINI, Udine, Forum 2010, pp. 3-45).

⁷ T. MANIACCO, *I senzastoria*, Udine, Casamassima 1977-1980, un'opera di alta divulgazione sulla storia del Friuli dalle origini, fu probabilmente una pubblicazione molto influente anche per la storiografia negli anni Ottanta del Novecento. In generale, per il caso di Bianco, l'interesse storico per le comunità trovava fondamento oltre che negli studi raccolti da M. GUIDETTI - P.H. STAHL, *Un'Italia sconosciuta. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Italia dell'800*, Milano, Jaca Book 1977 (citati in BIANCO, *Comunità di Carnia...* cit., p. 31), in E.R. WOLF, *Types of Latin American Peasantry: a preliminary Discussion*, in «American Anthropologist», 57 (1955), pp. 452-471, saggio tradotto (*Tipi di comunità contadine latino-americane*) in E. GRENDI (a cura di), *L'antropologia economica*, Torino, Einaudi 1972, pp. 63-94 (non citato in BIANCO, *Comunità di Carnia...* cit., dove invece a p. 23 si richiama l'importante *Introduzione* di GRENDI, pp. XI-LXIII). Di Eric R. Wolf, ovviamente, va ricordato in questa prospettiva *Europe and the People without History*, Berkeley, University of California Press 1982 (trad. it. *L'Europa e i popoli senza storia*, Bologna, Il Mulino 1990). Su queste (ed altre) questioni rimando a G.P. GRI, *Dalla parte della «morbida pecus»*, in G. FERIGO, *Morbida facta pecus... Scritti di antropologia storica della Carnia*, a cura di C. LORENZINI, Udine, Forum 2012, pp. IX-XXIV.

*tolit*⁸. Ciò mi servirà ad introdurre gli statuti del villaggio di Raveo del 1734. Gli obiettivi di questa nota sono editarli e contestualizzarli.

2. A testimonianza dell'interesse che Furio Bianco nutre verso le fonti manoscritte conservate dalle biblioteche, nella prima appendice di *Comunità di Carnia* editava il *Viaggio dalla Frattina a S. Osvaldo in Sauris*, una straordinaria descrizione della montagna friulana risalente al 1683 conservata dalla Biblioteca del Museo Correr di Venezia⁹. Fra le parti più note del resoconto vi sono quelle dove l'autore, un nobile pellegrino partito dalla Frattina, si sofferma sull'alta valle del Lumiei e sul celebre santuario di Sant'Osvaldo di Dörf/Sauris di Sotto, «villa, situata in mezzo alle montagne» dove «sempre trema il freddo; pare che vi alberghi l'Inverno»: la meta della sua devozione¹⁰. Mi soffermo su un passo di questo resoconto dove si descrive un appezzamento del ricco comparto forestale della valle e le modalità attraverso le quali veniva valorizzato:

Questo bosco è stato venduto a molti particolari; ma la loro maggior parte ne possiede il signor Zuliani, mercante di Venezia, e che tiene in ordine infiniti legni lavorati, per farli cader col primo giaccio nelle valli soggette. Questo mercante ha comperato molte montagne di legnami, per quanto dicono i paesani, con obbligo di lasciar alle ville il loro bisogno da bruciar et agiustar le strade e che lui non possa tagliar, se non da 4 once in su¹¹.

Fra i tanti fatti che da queste poche righe emergono, m'interessa mettere in luce un aspetto soltanto: i doveri di Francesco Zuliani, il mercante di Perarolo attivo su diversi assi delle Alpi carniche e cadorine in quegli anni, nei confron-

⁸ BIANCO, *Comunità di Carnia...* cit., pp. 103-121.

⁹ Biblioteca del Museo Correr, Venezia, *Archivio Morosini Grimani*, b. 517/12, 7 settembre 1683: BIANCO, *Comunità di Carnia...* cit., pp. 93-101 (dove la data, per una svista, è indicata con 1633). Il documento era stato segnalato da E. CONCINA, *Il Cadore da paese ruinoso a Titian's Country*, in *Tiziano e Venezia*, Convegno internazionale di studi (Venezia, 27 settembre-1 ottobre 1976), Vicenza, Neri Pozza 1980, pp. 414-423; p. 420.

¹⁰ BIANCO, *Comunità di Carnia...* cit., p. 98. Sul santuario di Sant'Osvaldo, cfr. A. TILATTI, *La parrocchia di Sauris: le chiese, gli uomini, i santi*, in D. COZZI - D. ISABELLA - E. NAVARRA (a cura di), *Sauris Zabre. Una comunità delle Alpi carniche*, vol. 1, Udine, Forum 1998, pp. 63-90; ID., *Saeculum aureum. Considerazioni semiserie sulla storia di Sant'Osvaldo in Sauris fra Sei e Settecento*, in *Il santuario di Sant'Osvaldo in Sauris. Architettura, storia, memorie*, [Sauris], [Comune di Sauris] 2009, pp. 40-61. A fondamento del Centro Storiografico Museo di Sant'Osvaldo, presso la canonica di Sauris di Sotto, al quale Furio Bianco ha contribuito alla realizzazione, vi è il Quaderno n. 4 del Centro etnografico di Sauris: G. BERGAMINI - F. BIANCO (a cura di), *Un santo inglese a Sauris. Il culto e il mito di sant'Osvaldo nei territori alpini e in Europa*, Sauris, Centro etnografico di Sauris 2006.

¹¹ BIANCO, *Comunità di Carnia...* cit., p. 95.

ti della comunità che gli aveva affittato il bosco¹². L'«obbligo di lasciar alle ville» il fabbisogno del legname da brucio e per i lavori di manutenzione stradale, unitamente alla soglia delle 4 onces di circonferenza delle piante in piedi da poter tagliare¹³, erano clausole consuete nei contratti di locazione stabiliti fra comunità e mercanti. A monte di queste, ci saranno state delle norme stabilite internamente alle comunità necessarie a regolare l'accesso a questa risorsa da parte dei *vicini*, il gruppo 'corporato e chiuso' che avrebbe potuto avvalersene, giuste le investiture stabilite dalla Serenissima sui beni comunali. «Agiustar le strade», ad esempio, era uno dei compiti affidati alle ville, a fronte del quale potevano godere dei beni stessi sui quali ottenere la materia prima per adempiere al loro dovere¹⁴.

¹² Deduco si tratti di Francesco di Grazioso Zuliani di Perarolo dal fatto che il 2 gennaio 1680 gli fu locato il bosco di Andris (o Nauleni) del Comune di Ampezzo; la notizia si ha da una locazione successiva a Francesco Perugini di Sedegliano del 25 maggio 1726 in Archivio di Stato di Udine (=ASU), *Archivio notarile*, b. 60, notaio Giovanni Battista Spangaro di Ampezzo, f. *Protocollum secundum mei Jo Baptistae q. egregii domini Antonii Spangaro Ampetensis Carnee publicus venetus autoritate notarius inceptum die mercuri 14 iulii anno nativitatibus salvatoris Domini nostri Jesu Christi 1723*, cc. 27v-28r. Una sua lettera del 30 gennaio 1697, con la quale vende un'«armenta» in ASU, *Archivio comunale di Forni di Sopra*, b. 11, *sub data*. Sul fatto che lo si dica «di Venezia» è perfettamente coerente alla pluriresidenzialità dei mercanti di legname, sulla quale cfr. G. CORAZZOL, *Cineografo di banditi su sfondo di monti. Feltre 1634-1642*, Milano, Unicopli 1997, pp. 202-203 e K. OCCHI, *Boschi e mercanti. Traffici di legname tra la contea del Tirolo e la Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVII)*, Bologna, Il Mulino 2006, pp. 111-132. Attorno a questo aspetto, Bianco si era soffermato studiando gli interessi dei Giustiniani sui boschi dell'alta Valcellina: F. BIANCO, *Nel bosco. Comunità alpine e risorse forestali nel Friuli in età moderna (secoli XV-XX)*, Udine, Forum 2001, pp. 39-44. Sull'attività degli Zuliani in Carnia, cfr. C. LORENZINI, *Scambi di frontiere. Comunità di villaggio, mercanti e risorse forestali nell'alta Valle del Tagliamento fra la seconda metà del Sei e la fine del Settecento*, tesi di dottorato di ricerca in Storia: culture e strutture delle aree di frontiera, Università degli studi di Udine, a.a. 2004-2005, pp. 173-176. Qualche riscontro ulteriore in F. VENDRAMINI, *La Pieve e le Regole. Longarone e Lavazzo, una storia secolare*, Caselle di Sommacampagna (Vr), Cierre 2009, p. 186.

¹³ Si tratta di una soglia in considerevole difetto rispetto alle 8 onces consuete, la più bassa pezzatura commerciabile: cfr. M. AGNOLETTI, *Gestione del bosco e segazione del legname nell'alta valle del Piave*, in G. CANIATO (a cura di), *La via del Fiume. Dalle Dolomiti a Venezia*, Caselle di Sommacampagna (Vr), Cierre 1993, pp. 73-126; pp. 75-76; G. FERIGO, *Boscadôrs, menâus, segâz, çatârs. La filiera del legno nella Carnia del Settecento*, in F. BIANCO - A. BURGOS - ID., *Aplis. Una storia dell'economia alpina in Carnia*, Tolmezzo, Consorzio Boschi carnici 2008, pp. 13-80; p. 18 (ora in ID., *Morbida facta pecus... cit.*, pp. 381-431; pp. 383-385). Ciò potrebbe far presagire un taglio a raso del bosco, in opposizione al consueto taglio a scelta.

¹⁴ *Gl'antichi, e recenti privilegj, et esenzione della Provinzia della Cargna*, dal dottor Agostino SPINOTTI nunzio in Venezia raccolti, e dedicati alli magnifici signori Nicolò Silverio, Gio: Battista Vazanini, Gio: Battista Candone, e Daniele Nigris attuali capitani di essa Provinzia,

Questa circolarità fra interessi collettivi pubblici – delle ville, dello Stato – e particolari privati – mercantili – trova dei riscontri documentari al livello più basso di codificazione statutaria scritta: quella delle comunità di villaggio. Di questi statuti, nella seconda appendice di *Comunità di Carnia* ne venivano editati sei, relativi a Cercivento di Sopra (1728), Ravaschetto (1739), Truia (1764), Sappada (1707; 1760), Mena (1780) e Priola (1674; 1743). Questi atti, accorpatisi nell'appendice sotto al titolo volutamente plurale di *Statuti, regole, capitoli*, erano frutto della produzione dei notai di quegli stessi villaggi, benché la loro conservazione fosse stata talvolta relegata a raccolte documentarie nelle biblioteche – le cosiddette ‘carte Wolf’ della Biblioteca civica di Udine, ad esempio – e negli archivi privati – l'Archivio Perusini, depositato presso l'Archivio di Stato di Udine.

Lo stesso scenario fu riscontrato dalla seconda raccolta di queste fonti per la Carnia, approntata da Giulia Ventura nel 1988 per la sua importante opera: *Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canale del ferro (sec. XIV-XVIII)*. In una sezione apposita (la IV) raccolse, commentandoli, tutti gli *Statuti* vicini alle comunità di canale che le era stato possibile ritrovare¹⁵. Ai sei testimoni presentati da Bianco, in parte riproposti, la Ventura ne integrava altri dodici, approntando ove possibile uno stemma delle norme stabilite nel tempo. In tal modo si veniva a costituire un vero e proprio codice statutario comunitario. Era il caso di Noiaris, che l'autrice aveva accolto nella redazione fattane da Domenico Molfetta, attinta da carte private e pubblicata nel 1979, dove i 34 capi dello statuto erano il frutto di un'elaborazione intrapresa nelle vicinanze del villaggio dal 24 gennaio 1692 al 10 giugno 1793¹⁶.

La stessa scelta fu adottata da Andreina Nicoloso Ciceri quando pubblicò la raccolta degli statuti della val Pesarina, riuscendo a collazionare sei casi sulle dieci ville del Canale di San Canciano¹⁷. Si tratta della raccolta più organica finora scoperta e resa disponibile.

Sull'opportunità (e la liceità) di collazionare i provvedimenti assunti nel tempo – nel caso di Noiaris, un secolo – per redigerne a posteriori un capitolo complessivo, m'intratterò nelle conclusioni. Qui basti dire che, a quanto

in Venezia, apresso Steffano Monti, 1740, *passim* (rist. anast. [Tolmezzo], Comunità montana della Carnia 2003). Complessivamente, cfr. S. BARBACETTO, “Tanto del ricco quanto del povero”. *Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra antico regime ed età contemporanea*, Pasian di Prato (Ud), Coordinamento Circoli culturali della Carnia 2000.

¹⁵ G. VENTURA (a cura di), *Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canale del Ferro (sec. XIV-XVIII)*, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli 1988, pp. 345-450.

¹⁶ D. MOLFETTA, *Leggi capitolari dell'honorando comune di Noiaris, 1692-1793*, in «Sot la nape», XXX (1978), 3-4, pp. 86-93.

¹⁷ A. [NICOLOSO] CICERI, *L'onorando Comune*, in EAD., P. RIZZOLATTI, *Vita tradizionale in val Pesarina*, Udine, Comune di Prato Carnico 1990-1991; parte prima, 1990, pp. 11-49; pp. 31-48.

ne so, ad oggi sono stati pubblicati 19 casi, relativi a singoli o gruppi di villaggi, fino a circa una trentina. A fronte di un numero complessivo di 140 villaggi che detenevano lo *status* di *ville* alla metà del Settecento¹⁸, possiamo affermare che la codificazione a noi nota copre poco meno del 20% dell'insieme di tutte le comunità. È plausibile pensare che ulteriori (auspicabili) ricerche contribuiranno a nuove scoperte, ma è altrettanto verosimile ritenere che una copertura capillare degli statuti, tale da prospettare uno per villaggio, o addirittura a definire una *villa* grazie ad esso, non si ebbe. Furio Bianco lo aveva già osservato nel 1985, quando cercando di motivare la loro tarda redazione aveva avanzato una proposta interpretativa ancora valida:

Se si escludono le carte statutarie di Tolmezzo e gli «ordines, leges...» di Forni di Sopra e di Forni di Sotto, i codici rurali carnici ebbero nel complesso una redazione piuttosto tarda, sei-settecentesca.

Non credo che la mancanza di una più ampia documentazione per i secoli XIV, XV e XVI, periodi in cui si verificò in molti circondari anche montani dell'Italia centro-settentrionale una vastissima produzione di statuti rurali, sia imputabile solamente a lacune del materiale archivistico. Ritengo piuttosto che nella regolamentazione delle consuetudini e delle pratiche agrarie dei villaggi della Carnia, a differenza di altre regioni anche confinanti, si debba ipotizzare una netta preponderanza delle leggi tramandate oralmente, venute solo in seguito a costituire il fondamento delle successive norme scritte.

D'altra parte questa lenta e tardiva diffusione degli ordinamenti statutari nella montagna carnica può essere interpretata come un ulteriore e sicuro indizio dell'insorgere di nuove condizioni di vita e di nuovi apporti all'interno della comunità. In tal senso la tradizione, a cui si richiamava sempre il testo statutario, diveniva strumento di difesa contro le minacce di disgregazione interna, impedendo che le disegualianze economiche e sociali, ormai presenti e operanti, portassero a maturazione, istituzionalizzandole nella prassi, forme di egemonia nelle relazioni tra i *vicini*¹⁹.

Attorno a quali siano stati i fattori del mutamento ci si potrebbe diffondere a lungo. Quelli più vistosi furono pressoché coevi alla maggior diffusione degli statuti, i cui effetti repentini si ebbero immediatamente dopo il declino della Repubblica, ossia quando tempi, modi e mestieri legati alla mobilità dei carnici subirono una cesura netta²⁰. La disgregazione del tessuto comunitario

¹⁸ Attingo il numero dei villaggi dall'elenco di SPINOTTI, *Gl'antichi, e recenti privilegj, et esenzione della Provincia della Cargna...* cit., pp. [VII]-[XI], quello cronologicamente più prossimo allo statuto di Raveo.

¹⁹ BIANCO, *Comunità di Carnia...* cit., p. 30.

²⁰ Su questo mutamento cfr. A. FORNASIN, *Emigrazioni e mestieri in Carnia: la cesura del XIX secolo*, in «In Alto», s. IV, CXVI (1998), vol. LXXX, pp. 19-40.

e il legame stretto fra vicino e lontano, fra i luoghi di partenza e gl'approdi, cominciò a diradarsi. L'addensarsi degli statuti precede di qualche decennio questa cesura.

3. In tabella 1 ho collazionato gli statuti, suddividendoli – giusta la lezione di Giulia Ventura – per ciascuno dei quattro quartieri, gli organismi che riunivano le comunità sulla base del loro assetto amministrativo e geografico, il cui funzionamento fu anch'esso oggetto di codificazione. La stessa Ventura ha raccolto i capitoli a lei noti per il regolamento dei quartieri e per la loro «università», ossia la rappresentanza di fronte allo Stato marciano della Provincia della Carnia²¹.

Osservando le segnature dei singoli statuti, si può desumere un binario duplice seguito dagli storici per la loro analisi. Il primo è prevalentemente archivistico, ed è quello ascrivibile agli stessi Bianco, Ventura e Ciceri, coinvolti loro stessi nel processo di progressiva affermazione del notarile come fonte indispensabile alla storia economico-sociale. Il secondo, quello segnatamente bibliotecario, va ascritto alla raccolta documentaria ed alla produzione storiografica erudita della fine dell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento. Ve n'è un terzo, che investe la documentazione privata, quella che si rinveniva e che ancora si rinviene nelle casse delle case di Carnia, alla quale possiamo far ascrivere le ricerche di Domenico Molfetta²².

La conservazione di queste carte ha dunque a che vedere con la loro interpretazione. Anche quando son state interesse degli eruditi soltanto occasionalmente hanno raggiunto la dignità di stampa, se non proprio quando si trattava di assolvere al dovere che il dono e l'omaggio compiacente impongono: l'ordinazione di novelli sacerdoti, gli sposali di facoltosi borghesi²³.

Ciò avvenne per un contesto come quello friulano dove l'interesse storico verso gli statuti veri e propri fu precoce ma senza avere caratteri di puntuale continuità. La collana *Statuti comunali della Patria del Friuli*, edita da Forum Editrice Universitaria di Udine e coordinata da Marco Cavina, ha raggiunto cinque titoli fra il 2004 e il 2007, affrontando i casi di Venzone, Cividale, Monfalcone, Gemona e Sacile²⁴.

²¹ VENTURA (a cura di), *Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canale del Ferro...* cit., sezione II, pp. 263-279.

²² D. MOLFETTA, *Leggi capitolari dell'onorando comune di Noiaris, 1692-1793...* cit.; ID., *Antichi statuti di Mione*, in M. MICHELUTTI (a cura di), *In Quart. Anime e contrade della Pieve di Gorto*, Udine, Società Filologica Friulana 1994, pp. 309-316.

²³ È il caso degli statuti di Tolmezzo e della 'terra' editi «Nelle felicissime nozze del signor Gianni Micoli Toscano colla contessina Lucia Caiselli», [V. JOPPI] [(a cura di)], *Statuta terre et comunitatis Tulmetii 1403*, Udine, Tip. G.B. Doretti, 1898. Cfr. C. ERMACORA, *Gianni Micoli Toscano*, Pordenone, Arti grafiche 1939.

²⁴ *Statuti di Venzone*, edizione, introduzione e note di M. Cavina, Udine, Forum 2004 (1);

Tab. 1. Statuti comunali della Carnia editi

<i>Quartiere</i>		<i>Villaggio/ villaggi</i>	<i>Segnatura</i>	<i>Data</i>	<i>Capitoli</i>	<i>Edizione</i>
Gorto	1	Ravaschetto	ASU, <i>Archivio Perusini</i> , b. 62	1739.04.10	1-21	Bianco 1986, 109-110
	2	Sappada	BCU, f.p., ms. 1564	1707.07.13	1-13	Bianco 1985, 113-116
			ASU, <i>An</i> , b. 4528, Giorgio Fontana, Protocollo VI, cc. 29v-30r	1760.10.25	1-2	
3	Avausa		ASU, <i>An</i> , b. 3249	1664.09.29	[1]-[7]	Ciceri 1990, 32-36
			ASU, <i>An</i> , b. 3658	1731.01.15	1-4	
			ASU, <i>An</i> , b. 213	1764.08.24	1-5	
				1764.08.26	1-2	
				1785.02.19	1-15	
		ASU, <i>An</i> , b. 214	1792.01.10	[1]-[4]		
4	Osais	Archivio della Comunità di Osais?	1718.03.29	1-28	Ciceri 1990, 36-38	
5	Pieria	ASU, <i>An</i> , b. 3537	1772.12.29	[1]-[20]	Ciceri 1990, 38-39	
6	Prato e Pradumbli		BCU, f.p., ms. 1564	1656.05.04	1-22	Ventura 1988, 414-417; Ciceri 1990, 39-44
				1713.05.03	[1]	Ventura 1988, 417-419
				1723.06.24	[1]	
			ASU, <i>An</i> , b. 3656	1726.11.06	1-4	Ciceri 1990, 40-41
			BCU, f.p., ms. 1564; ASU, <i>An</i> , b. 3658	1737.10.20	1-12	Ventura 1988, 419-421; Ciceri 1990, 41
			ASU, <i>An</i> , b. 3660	1746.10.28	1-3	Ciceri 1990, 42
			BCU, f.p., ms. 1564	1760.02.16	[1]	Ventura 1988, 421; Ciceri 1990, 42
			BCU, f.p., ms. 1564	1763.02.02	[1]	Ventura 1988, 421-422
		1786.01.04	1-12	Ventura 1988, 422-424; Ciceri 1990, 42-43		
		1802.03.25	1-12	Ventura 1988, 425-427; Ciceri 1990, 43-44		
7	Sostasio		ASU, <i>An</i> , b. 214; b. 3656	1698.03.13	[1]-[27]	Ciceri 1990, 44-45
			ASU, <i>An</i> , b. 214	1782.10.14	1-7	Ciceri 1990, 46

	8	Truia	ASU, <i>An</i> , b. 3517	1759.09.21	1-9	Ciceri 1990, 46-47
			Zanini 1968, 95-96	1759.09.21	1-10	Ventura 1988, 428-429; Ciceri 1990, 47
			ASU, <i>An</i> , b. 3517	1764.03.02	1-19	Bianco 1985, 111-113; Ciceri 1990, 47-48
	9	Mione	BMGT, <i>Archivio Roia</i> , b. 37, f. 24 BCU, f.p., ms. 1564	1661.08.05	[1]-[17]	Molfetta 1994, 314-316
				1714.09.18	[1]	
				1726.08.05	[1]	
				1795.12.26	[1]	
				1796.04.06	[1]	
San Pietro	10	Sutrio		1690.01.15	1-12	Ventura 1988, 345-351
				1715.05.16	13-14	
	11	Noiaris	BCU, f.p., ms. 1564	1692.01.24	1-14	Molfetta 1978; Ventura 1988, 352-365
				1692.12.15	15	
				1699.09.17	16-19	
				1702.03.02	20	
				1726.08.26	21-23	
				1764.02.07	24-26	
				1770.03.26	27-28	
				1781.11.22	29	
				1790.03.13	30-32	
				1793.06.10	33-34	
	12	Priola	ASU, <i>An</i> , b. 4651, Leonardo Straulino	1674.02.27	1-9	Bianco 1985, 118-121
			ASU, <i>An</i> , b. 4657, Gio Batta Straulino, cc. 37-38r	1743.09.29	1-3	
			Ligosullo (Statuto del consorzio delle malghe di Ligosullo)	BCU, f.p., ms. 1563	1782	
	13	Treppo e Siasio (e Zenodis)	BCU, f.p., ms. 1563	1769.04.19	1-9	Ventura 1988, 372-374

	14	Cercivento di Sotto	Archivio comunale di Cercivento	1774.03.03	1-12	Ventura 1988, 375-384
				1783.08.05	[1]	
				1798.07.28	1-3	
				1798.08.28	[1]-[3]	
				1798.09.24	[1]	
	15	Cercivento di Sopra	ASU, <i>An</i> , b. 608, Matteo Morasso di Cercivento, Protocollo A, cc. 24-27r	1728.01.16	1-18	Bianco 1985, 103-108
	16	Piano d'Arta	ASU, <i>Archivio Gortani</i> , parte I. <i>Documenti</i> , b. 14, f. 209	1726.09.15	[1]-[2]	Ventura 1988, 386-398
				1727.02.05	1-5	
				1727.02.26	[1]	
				1727.05.11	[1]-[5]	
				1727.06.03	[1]	
				1730.03.19	[1]	
				1730.05.07	[1]-[2]	
				1732.07.02	[1]	
				1742.05.25	[1]	
				1751.09.29	[1]	
1751.10.17	[1]					
Socchieve	17	Fondasio [Pieve di Enemonzo]	BCU, f.p., ms. 1564	1786.06.01	1-23	Ventura 1988, 431-438
Tolmezzo	18	Mena	BCU, ms. 888	1780.04.16	1-18	Bianco 1985, 116-118; Ventura 1988, 443-448
1767.02.02	1-7	Ventura 1988, 442				

Note: Viene escluso dall'elenco lo statuto dei Forni Savorgnani.

Fonti: Bianco 1985: F. BIANCO, *Comunità di Carnia. Le comunità di villaggio della Carnia (secoli XVII-XIX)*, Udine, Casamassima; Ciceri 1990: A. [NICOLOSO] CICERI, *L'onorando Comune*, in EAD., P. RIZZOLATTI, *Vita tradizionale in val Pesarina*, Udine, Comune di Prato Carnico, 1990-1991, parte prima, pp. 11-49; pp. 31-48; Molfetta 1978: D. MOLFETTA, *Leggi capitolarie dell'onorando comune di Noiaris, 1692-1793*, in «*Sot la nape*», XXX, 3-4, pp. 86-93; Molfetta 1994: *Antichi statuti di Mione*, in M. MICHELUTTI (a cura di), *In Guart. Anime e contrade della Pieve di Gorto*, Udine, Società Filologica Friulana, pp. 309-316; Ventura 1988: G. VENTURA (a cura di), *Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canale del Ferro (sec. XIV-XVIII)*, Udine, Deputazione di storia patria per il Friuli; Zanini 1968: L. ZANINI, *La casa e la vita in Carnia*, Udine, Arti grafiche friulane.

Abbreviazioni: *An*=Archivio notarile; ASU=Archivio di Stato di Udine; BCU=Biblioteca civica di Udine 'Vincenzo Joppi'; BMGT=Biblioteca del Museo Gortani di Tolmezzo.

Le edizioni a stampa più precoci e quelle più recenti non hanno così tradito la gerarchia implicita a queste fonti, privilegiando gli statuti delle città e delle 'terre', retaggio della particolare conformazione dell'età comunale in Friuli e del suo sviluppo pesantemente condizionato dalla frammentazione giurisdizionale della Patria. Il mancato sviluppo urbano, uno dei caratteri distintivi delle modalità del popolamento di quella che era la più vasta provincia in seno alla Dominante, determinò evidentemente delle conseguenze sulla produzione statutaria, condizionando di conseguenza anche l'attività storiografica fra la fine dell'Otto e il principio del Novecento, quando comparvero le prime edizioni a stampa degli statuti manoscritti. Poche città – Udine e Cividale; Pordenone – e molte 'terre' – o 'quasi-città', per adottare l'efficace formula di Giorgio Chittolini²⁵ – la cui convivenza era subordinata a statuti che nei casi più antichi non erano anteriori al Trecento.

Si può così meglio comprendere il ritardo col quale la storiografia si sia interessata agli statuti delle comunità di villaggio della Carnia²⁶, tanto più se si considera la loro datazione relativamente 'alta' rispetto alla vera 'stagione' statutaria, quella basso medievale.

4. L'interesse verso queste fonti, credo, ha rappresentato una novità. Di certo lo fu per la Carnia – e ciò avvalorava ancor più il carattere pionieristico di *Comunità di Carnia* – mentre per il Friuli alcuni precedenti possono esser scorti. Su due di questi val la pena soffermarsi.

Il primo è relativo alla raccolta di Egidio Zoratti, *Gli statuti comunali friulani* del 1921, frutto degli interventi pubblicati (significativamente) sul «Bullettino dell'Associazione agraria friulana», che, nonostante l'evidenza documentaria, si concentrava quasi esclusivamente sulla stagione medievale delle «costituzioni»²⁷.

Statuti di Cividale, edizione, introduzione e traduzione di C. Benatti, Udine, Forum 2005 (2); *Statuti di Monfalcone*, ristampa del testo in latino, edizione del testo in volgare, introduzione e note di M. Cavina, Udine, Forum 2005 (3); *Statuti di Gemona*, edizione, introduzione e note di G. Mastrorosato, traduzione di S. Gomba, Udine, Forum 2006 (4); *Statuti di Sacile*, a cura di M. Cavina, G. Mazzanti, L.A. Mazzarolli, con una introduzione di L.A. Mazzarolli, Udine, Forum 2007 (5).

²⁵ G. CHITTOLINI, «Quasi città». *Borghe e terre in area lombarda nel tardo medioevo*, in «Società e storia», 47, XIII (1990), 1, pp. 3-26 (ora in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (XIV-XVI secolo)*, Milano, Unicopli 1996, pp. 85-104).

²⁶ Non soltanto per la Carnia ed il Friuli, ovviamente; cfr. per il caso ligure O. RAGGIO, *Norme e pratiche. Gli statuti campestri come fonti per una storia locale*, in «Quaderni storici», XXX (1995), 1, pp. 155-194; pp. 155-156.

²⁷ E. ZORATTI, *Gli statuti comunali friulani (Saggio degli antichi diritti nelle costituzioni medievali italiane)*, Udine, Stabilimento tipografico friulano 1921; su di lui cfr. M. ROBIONY, *Zoratti Egidio, avvocato e banchiere*, in C. SCALON - C. GRIGGIO - G. BERGAMINI (a cura di),

Il secondo è l'edizione di Gaetano Perusini degli statuti di Bueriis del 1578, comunità a ridosso della pianura, nelle Prealpi tarcentine, pubblicata nel 1958. Perusini, com'era sua buona consuetudine, antepose al documento ritrovato fra le carte della famiglia Barnaba di Buia custodite da Enrico Del Torso, una ricca bibliografia statutaria sul Friuli, mettendo in luce come fra quei titoli erano sostanzialmente assenti statuti «o casi di consuetudini, messi in iscritto»; «conoscere gli statuti di una piccolissima comunità esclusivamente rurale» non era pertanto operazione inutile²⁸. A quell'altezza cronologica, di fatto, era anche operazione coraggiosa, che tradiva il rispetto della gerarchia delle fonti fino ad allora adottato come unico ed univoco. A regolare la convivenza delle popolazioni friulane c'erano le Costituzioni della Patria del Friuli, gli statuti della città – Udine – e poi ancora quelli delle altre (piccolissime) città unitamente alle 'terre', tutti elaborati e scritti ben prima del 1578. Ove la consuetudine non scritta, come nell'ambito che si volle chiamar «rurale», aveva consentito la convivenza, l'indagine non risultava meritevole.

Gli stessi distinguo furono adottati per la Carnia. Lo statuto di Tolmezzo ed i diritti assegnati alla città nei confronti della sua 'terra', a fondamento dei privilegi che il patriarca prima ed il dominio della Serenissima poi avevano garantito alla Provincia, erano testimonianze eloquenti dell'esercizio dei poteri: gli organismi di governo, l'esazione dei dazi, la giustizia civile e criminale e così via. Facevano eccezione gli statuti dei Forni Savorgnani (di Sopra e di Sotto), l'unica giurisdizione feudale in seno alla Provincia, editi nel 1968 da Fulvio Bonati Savorgnan d'Osoppo e risalenti al 10 aprile 1497²⁹. Ma, per l'appunto, rappresentavano un'eccezione, e come tale meritevole d'indagine³⁰. Larga parte dei capi che li compongono riguardava i compiti dei capitani, ossia la rappresentanza dei feudatari in seno ai due villaggi. Ma questi statuti si occupava-

Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani, 3, *L'età contemporanea*, Udine, Forum 2011, pp. 3649-3651.

²⁸ G. PERUSINI, *Gli statuti di una vicinia rurale friulana del Cinquecento*, in «Memorie storiche forogiuliesi», XLIII (1958-1959), pp. 213-219; p. 214 (poi in *Poteri, assemblee, autonomie. (Il lungo cammino verso la sovranità popolare.) Miscellanea in memoria di Roberto Celli*, Udine, Del Bianco 1989, pp. 131-137; pp. 131-132); su di lui, cfr. G.P. GRI, *Perusini Gaetano, etnologo*, in SCALON - GRIGGIO - BERGAMINI (a cura di), *Nuovo Liruti...* cit., pp. 2704-2709.

²⁹ F. BONATI SAVORGNAN D'OSOPPO, *I due Forni Savorgnani della Carnia e i loro statuti*, in «Memorie storiche forogiuliesi», XLVIII (1967-1968), pp. 115-135.

³⁰ Un confronto possibile e puntuale con un'altra giurisdizione savorgnana in G.P. GRI, *Giurisdizione e vicinia nell'età moderna. Il caso di Buia*, in *I Savorgnan e la Patria del Friuli dal XIII al XVIII secolo*, Udine, Provincia di Udine, 1984, pp. 175-206 (ora col titolo *Buia. Il castello e la vicinia in età moderna*, in Id., *Dare e ricambiare nel Friuli di età moderna*, a cura di G. COLLEDANI, Montereale Valcellina, Circolo culturale Menocchio 2007, pp. 93-119).

no anche di altro. Ad esempio, al reperimento di «grex ovium sive armentum» dell'un villaggio trovato a pascere nei prati dell'altro, si stabilivano delle pene. Anche il taglio di piante nei boschi pubblici operato da privati a favore dei mercanti, se non regolamentato, comportava un'ammenda³¹.

Ecco emergere una delle distinzioni più vistose fra la produzione statutaria segnatamente urbana e quella rurale, alla quale far ascrivere anche quella dei villaggi della Carnia: la preponderanza di regole che riguardano l'utilizzo dei pascoli e dei boschi, ovverosia la gestione dei beni comunali delle ville.

5. È su queste basi – storiche e storiografiche – che mi accingo ad editare gli statuti di Raveo. Sono di fatto uno dei pochi statuti noti del Quartiere di Socchieve, che spicca al confronto con gli altri per la loro assenza. Risalgono al 14 settembre 1734 e sono stati pubblicati dal notaio Gio Leonardo Nosello dello stesso paese.

Giovanni Marinelli nella sua celeberrima *Guida* del 1898 Raveo lo descrive così:

è uno dei più piccoli e meno popolati tra i comuni carnici. Il suo territorio (11.7 chq.) si estende assai oblungo, ma anche assai ristretto, fra i torrenti Chiarsò e Degano, spingendosi però fino a comprendere il monte Avedrugno e a toccare il col Gentile. La sua popolazione complessiva ammonta a 665 abitanti (calcolata nel '97 a 720), divisa in due frazioni: *Raveo* con 563 ed *Esemòn di Sopra* con 102.

Raveo è rammentato in documenti del sec. XIV, ma la tradizione vuole che poi dalla peste sia stato disertato in guisa da non lasciarvi più che sette abitanti, i padroni dei *sette masi*. [...]

Il paese conta parecchi esercizi e una Latteria. Il comune possiede anche una malga, quella denominata Avedrugno³².

La sua collocazione appartata ed a cavaliere di due vallate, quella del Tagliamento e del Degano, è uno dei tratti che determina la peculiarità di Raveo. Dal versante ecclesiastico dipese fino al 1875 alla Pieve di Enemonzo, riuscendo ad ottenere un curato al principio del Seicento, all'insorgere del santuario della Madonna del Monte Castellano. Dal fronte istituzionale, Raveo era incluso nel Quartiere di Socchieve, assieme a tutte le ville a ridosso del Tagliamento e del Lumiei.

³¹ BONATI SAVORGNAN D'OSOPPO, *I due Forni Savorgnani della Carnia e i loro statuti...* cit., p. 131.

³² G. MARINELLI, *Guida del Friuli*, vol. III, *Guida della Carnia*, Udine, Società Alpina Friulana 1898, pp. 404-405. Per la leggenda dei sette masi cfr. il documento pubblicato in C. RIGAMONTI - M. ROS, *Carnia, incontro e scoperta. Album di appunti e immagini*, Udine, Istituto per l'Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia 1978, p. 51 con l'elenco dei masi sopravvissuti «dalla peste di S. Rocco».

Il 12 aprile 1733, un anno prima la redazione degli statuti, la popolazione contava 428 abitanti. Si tratta effettivamente di un peso esiguo rispetto ai 32.000 abitanti circa della Carnia intera nel 1766. Tuttavia, nel tempo lungo necessario a comprendere come una popolazione riuscisse a sostenere se stessa, si può raffrontare la crescita di Raveo nei confronti di quella degli altri villaggi contermini della Pieve di Enemonzo fra il principio del Seicento e l'inizio dell'Ottocento: l'una raddoppiò (da 265 abitanti del 1602 a 571 nel 1807), mentre l'altra crebbe circa del 30% (da 1.135 a 1.437), sinonimo di una vivacità economica e sociale maggiore rispetto a quella dei paesi vicini³³.

Pur essendo contigua alla vallata di Gorto, la villa di Raveo (i suoi uomini) aderiva appieno dal versante professionale alla Carnia 'dei *tessêrs*', vale a dire quella dalla quale gli uomini partivano al principio dell'autunno per svolgere i mestieri legati alla filiera del tessile verso il Friuli, l'area veneta e l'Istria per ritornare al paese al principio della primavera, come per l'insieme dei villaggi della valle del Tagliamento.

Alcuni esempi.

Il 26 marzo 1691 di fronte al notaio, Leonardo Vrizz, a nome di Giacomo de Agadoriis di Raveo, attestò «che mentre si ritrovava a Udine a lavorare con il quondam suo padre ser Antonio di Agadoria» gli aveva sentito dire di aver ceduto un livello del valore di 10 ducati al suo paesano Nicolò Piazza in cambio di «sigalla di tenuta all'costume dell'paiese».

L'8 agosto 1715 Nicolò Polonia di Raveo s'accordò con Giacomo Micoli di Muina per «andarlo a servire del arte del tesaro nel Istria nella sua botega per stagione una principiano da partirsi li 2 settembre presente et terminar il giorno di san Pietro», il 29 giugno, per un salario di «ducato 22 et un paro di brachese di tella et un paro di bisache».

Il 26 febbraio 1733 la vicinia di Raveo si espresse su istanza del loro paesano Zuanne Polonia «abitante con botega di tesaro nella villa di Bagnarola nell'Friulli» per attestare che, nonostante abitasse lontano dalla sua villa, li manteneva «casa et foco et beni» e corrispondeva a tutte le imposte³⁴.

Quando al principio di ottobre 1606 la comunità dovette formulare la denuncia dei beni comunali, il vice podestà Valentino Iaconissi ed il giurato Leonardo

³³ Rimando ai dati in C. LORENZINI, *Per una storia della popolazione delle Pievi di Enemonzo e Socchieve fra Sei e Ottocento. Primi appunti*, in «Quaderni dell'Associazione della Carnia Amici dei Musei e dell'Arte», 12-13 (2007-2008), pp. 63-87; p. 86. Il dato complessivo del 1766 in A. FORNASIN, *Ambulanti, artigiani e mercanti. L'emigrazione dalla Carnia in età moderna*, Caselle di Sommacampagna (Vr), Cierre 1998, p. 191.

³⁴ I tre esempi in ASU, *An*, b. 3709, notaio Gio Leonardo Nosello di Raveo, *Filza civili*, alle date.

Tab. 2. Classificazione dello statuto di Raveo, 1734

Vicinie [11§§]	Cariche del Comune; governatori e cameraro delle chiese (elezione, durata e compensi)	§1-7
	Accesso e partecipazione	§18-19
	Trasgressione alle disposizioni del comune e meriga; obbligo alla riservatezza delle decisioni «segrete»	§§22, 35
	<hr/>	
Comune [13§§]	Visita annuale ai confini della comunità	§8
	Visita e guardia del fuoco	§§17, 21
	Pagamento e riscossione delle gravezze e dei dazi	§§9-13, 20, 31
	Soldati	§32
	Feste pubbliche	§33
	Chiese	§34
Beni comuni e comunali [19]	Usurpi	§16
	Locazioni	§36
	Boschi banditi del comune; loro disponibilità	§§14-15
	Pascolo e alpeggio	Siepi §23; Piante di noce §39; Tavelle §24; Pascolo §§25-30, 38; Monte Avedrugno §37, 40-41; Pascolo estivo degli animali che non raggiungeranno la monte §§42-43
	<hr/>	

Fonte: ASU, *An*, b. 3709, notaio Gio Leonardo Nosello di Raveo, *Filza civili*.

Vriz risposero che facevano capo alla comunità «li pascoli che confinano con la nostra tavella a torno a torno e il fiume del Decan». Inoltre, il «Commune [...] possiede un monte chiamato Nevedrugno per il quale si paga ogn'anno di censo alla gastaldia in Tolmezzo formaggio a peso della Gastaldia libbre 136 once -»³⁵.

Come per ciascun villaggio della Carnia in quel tempo, la composizione del paesaggio prevedeva che accanto o a ridosso dell'abitato accentrato, vi fossero i pochi campi coltivati e nell'intorno immediatamente successivo («a torno a torno») originassero gli appezzamenti di pascolo collettivo. Nella fascia imme-

³⁵ Archivio di Stato di Venezia, *Provveditori sopra Beni comunali*, b. 471, *Denuncie de beni comunali dalla parte di Udine e della Carnia, libro quinto*, c. 384v.

diatamente successiva, oltre la copertura del manto boschivo, si trovava la *monte* di Avedrugno posseduta dalla comunità.

Lo statuto del 1734 è uno specchio fedele del contesto. I 43 capi che lo compongono oscillano frequentemente fra quel che accade nel villaggio e quel che non potrà accadere in virtù dell'assenza degli uomini che compongono la vicinia, i soli formalmente chiamati ad assumere decisioni.

Nel tentare una classificazione dei capi (tabella 2), ho adottato una tripartizione fra l'organismo vicinale, il funzionamento del comune e la regolazione – l'accesso, la gestione economica – dei beni comuni e comunali.

Poco meno della metà dei capitoli riguarda la gestione dei beni collettivi, in particolare i tempi e le modalità di monticazione e, specularmente, dell'utilizzo dei pascoli a fondovalle, come ad esempio far pascolare gli animali «inabili a raggiungere la monte» (§42); viene regolato persino il tempo di rientro dall'alpeggio nel caso la stagione fosse stata troppo piovosa, tale da impedire lo sfalcio per produrre il fieno per la stabulazione invernale (§41). Va da sé che parte considerevole dell'impegno richiesto dai rappresentanti la comunità, riguardava proprio questi beni, così come la visita per la custodia del fuoco e quella per la salvaguardia dei confini³⁶ sono due aspetti che investono direttamente le risorse collettive.

6. Gaetano Perusini tentennò nel chiamare 'statuti' quelli di Bueriis del 1578 da lui editi; la codificazione scritta riguardava di fatto le «consuetudini», «di solito tramandate oralmente». Si tratta di un fatto indubbio, riscontrato come abbiamo visto anche da Furio Bianco per la Carnia. Tuttavia, anche se questa pratica non conobbe una proliferazione, è altrettanto indubbio che diverse comunità vi fecero ricorso. Se si osserva la distribuzione cronologica degli statuti in tabella 1, si può constatare che i primi casi emergono durante la seconda metà del Seicento, per affermarsi come prassi consueta e ripetuta durante i primi decenni del Settecento.

Provo ad avanzare, in conclusione, due ipotesi che diano ragione di questo mutamento.

È stato osservato recentemente per il caso cadorino – una delle aree di più precoce diffusione statutaria con i 'laudi' – come la giurisdizione comunale, ossia della Comunità di Cadore, e quella vicinale, spesso e volentieri mal si accordassero, e che il primo istituto pretendesse di esercitare l'esercizio gerarchico sui secondi, nonostante la presenza di statuti. Lo stesso avvenne per il caso dei villaggi della Carnia in relazione allo statuto della città di Tolmezzo, che regola-

³⁶ Su questi aspetti cfr. R. BRAGAGGIA, *Confini litigiosi. I governi del territorio nella Terraferma veneta del Seicento*, Caselle di Sommacampagna (Vr), Cierre 2012.

va gerarchicamente il governo della ‘terra’³⁷. Uno dei possibili sbocchi di quel (latente) conflitto fra i villaggi e la città furono gli statuti delle vicinie, che tentavano di riaffermare in forma scritta la consuetudine tramandata oralmente.

Al passaggio dall’oralità alla scrittura, ossia dalle consuetudini trasmesse fra le generazioni attraverso la parola alla carta redatta per mano di notaio con forza pubblica, dovette contribuire in misura rilevante la catastrificazione dei beni comunali. Fra il novembre 1606 e il marzo 1608 tutti i villaggi della Carnia furono interpellati per elencare e descrivere di quali e quanti beni godessero in forma esclusiva o congiunta ad altre ville³⁸. La Dominante, come si sa, accrebbe la propria consapevolezza sulla qualità e la quantità di beni dello Stato, concessi in uso alle comunità da una raffinata legislazione³⁹. Attraverso la scrittura si descrissero usi e consuetudini dell’utilizzo di beni gestiti collettivamente, determinando in tal modo delle cesure. La forza della parola scritta assumeva una portata giuridica a discapito del potere della parola detta e dell’uso della memoria. Quando gli interessi nei confronti di questi beni crebbero, ad esempio allorquando l’ingerenza dei mercanti di legname oppure dei conduttori delle monti cominciò ad assumere proporzioni sensibili all’interno delle comunità⁴⁰, oppure quando lo Stato cominciò ad avvalersi di questi beni per far fronte alle esigenze di cassa⁴¹, una delle modalità adottate dalle comunità per fronteggiare queste forze e riaffermare le proprie prerogative fu di trasferire in forma scritta la consuetudine. Gli statuti, o ancor più i capitoli collazionati nell’arco di diversi decenni, diventano un espediente statico opposto alla dinamica connaturata alla conduzione quotidiana e contingente di questi beni: sono infatti le pratiche che contribuiscono a determinare il diritto⁴². In questa

³⁷ G. ZANDERIGO ROSOLO, *I laudi delle Regole di Candide, Lorenzago e San Vito in Cadore*, Belluno, Istituto bellunese di Ricerche sociali e culturali 2013, pp. 27-28.

³⁸ BARBACETTO, *“Tanto del ricco quanto del povero”*... cit., pp. 356-376.

³⁹ ID., *«La più gelosa delle pubbliche regalie»*. I «beni comunali» della Repubblica veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII), Venezia, Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti 2008.

⁴⁰ Rimando ancora a BIANCO, *Comunità di Carnia*... cit., pp. 55-67.

⁴¹ Osservo che la diffusione degli statuti in Carnia è immediatamente posteriore alla vendita dei beni comunali dovuta alla crisi di Candia. Su questi aspetti, oltre a BARBACETTO, *«La più gelosa delle pubbliche regalie»*... cit., rimando al classico di D. BELTRAMI, *La penetrazione economica dei veneziani in Terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete nei secoli XVII e XVIII*, Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione culturale 1961. Cfr. inoltre G. VENTURA, *La breve Contea della Carnia*, in «Memorie storiche forogiuliesi», LIV (1974), pp. 107-137.

⁴² Rimando a M. CASARI, *Emergence of Endogenous Legal Institutions: Property Rights and Community Governance in the Italian Alps*, in «The Journal of Economic History», 67 (2007), 1, pp. 191-226. Sugli aspetti conservativi degli statuti alla luce dell’autonomia delle

prospettiva trovano una loro ragion d'essere i provvedimenti ripetuti, riscontrabili in diversi casi, anche soltanto per riaffermare una delle regole statuite. La necessità di ribadirli era la conseguenza della loro messa in discussione.

Alla metà di settembre del 1734, peraltro, ci troviamo ad un'altezza cronologica che precede di pochi decenni la proliferazione dei tentativi di riforma agraria, quando si cominciò ad osservare con crescente diffidenza la conduzione collettiva dei fondi, riservando giudizi aspri nei confronti degli istituti che ne detenevano i diritti⁴³. Fu anche per fronteggiare questi pregiudizi che si tentò, attraverso la scrittura, di congelare la tradizione.

comunità nei confronti dello Stato, cfr. le osservazioni di M. CAVALLERA, *Considerazioni su statuti e autonomie nelle Alpi centro-meridionali in età moderna*, in «Histoire des Alpes / Storia delle Alpi / Geschichte der Alpen», 10 (2005), pp. 213-231. Cfr. inoltre I. PEDERZANI, *Venezia e lo «Stado de Terraferma». Il governo delle comunità nel territorio bergamasco (secc. XV-XVIII)*, Milano, Vita e pensiero 1992, *passim*.

⁴³ Anche in questo caso ricorro ad un classico: M. BERENGO, *La società veneta alla fine del Settecento. Ricerche storiche*, Firenze, Sansoni 1956 (rist. anast. con premessa di Piero Del Negro, Roma, Edizioni di Storia e letteratura 2009). Per il caso francese, cfr. M. BLOCH, *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, Milano, Jaca Book 1979², pp. 87-92 (ed. orig. *La lutte pour l'individualisme agraire dans la France du XVIII^e siècle*, première partie, *L'œuvre des pouvoirs d'ancien régime*, in «Annales d'Histoire économique et sociale», 2 (1930), 7, pp. 329-383; deuxième partie, *Conflits et résultats*; troisième partie, *La Révolution et le «Grand Œuvre de la propriété»*, *ivi*, 8, pp. 511-556).

Appendice

Statuti di Raveo

14 settembre 1734

ASU, *An*, b. 3709, notaio Gio Leonardo Nosello di Raveo, *Filza civili*, sub data. 5 pp. n. nn. A tergo: «1734 14 settembre». E, d'altra mano: «Parte del Comune di Raveo in capitoli numero 47 come dentro».

Laus Deo semper

1734. Adì 14 settembre. Raveo soto la pubblica loggia di esso honorando Comune alla presenza dei sottoscritti testi.

Esendo congregati l'honorando Comun et homini della villa di Raveo, come qui sotto d'uno in uno sarano registrati, et ciò sotto la pubblica loggia dove sogliono conragare con le forme solite, et modi praticati; et ciò per far li loro statuti, et modi praticati; et acciò siano osservati, et adempiti, sotto le pene cominate come in questo; et perciò sono gl'infrascritti capitoli come segue; quali furono lodati, et confirmati a maggiori votti; et seguono li capitoli.

In primo loco sopra il crear et balotar il meriga per governo et regola di detto Comune si ha stabilito come il praticato che il meriga et i suoi giurati lo debano crear et balotar li 16 agosto, che darà principio 1735 et così continuare per l'avenire; ma doverà acietar la carica solamente per provedersi ai suoi bisogni, cioè doverà il giorno di carnevale sentar, et far la sua vicinanza, et far li suoi giurati per la compagnia come si pratica; et quelle funtioni solite praticarsi.

Secondo. Poi il detto giorno 16 agosto¹ annualmente si doverà eleger da detto Comune due persone da bene per sindaci et governatori dalla [*sic*] Beata Vergine Maria del Monte, et che debbano star per anni 3 et dar conto ogni anno in tal giorno dalla loro aministratione all'Comune medemo.

Terzo. Che pur in detto giorno sia eletto dell'Comun medesimo un sindaco da bene per governo, et governatore della veneranda chiesa di San Floriano di essa villa et debba stare per anni 3 et dar conto ogni anno in tal giorno all'Comun medesimo dalla sua aministratione.

Quarto. Che sia datto alli due sindaci della Madona del Monte per loro honorario per cadaun anno lire 74 soldi 8; et ciò nell'caso che non si facesse camerari; et facendosi camerari; in tal caso li due sindaci habbino dalla veneranda chiesa ad haver per loro honorario lire 37 soldi 4 et il cameraro ducati 12 di lire 6 soldi 4 come era per il pasato; et far quelle funtioni solite dei camerari, et scoder l'entrata cioè la poliza, et dar conto alli sindaci et i sindaci al'Comune come era per il pasato.

¹ È il giorno successivo alla festa dell'Assunzione di Maria, la festa del santuario della Madonna del Monte castellano.

Quinto. Che sia datto all'sindaco della veneranda chiesa di San Floriano il solito ogni anno per suo honorario lire 6 soldi - dalla chiesa.

Sesto. Che sia creato et balotato il cameraro di San Floriano dall'meriga novo con la sua banca all'carnevale come si pratica; et dar principio alla funtione la santissima festa di^a Pasqua di resurectione, cioè la festa di mezzo per anno uno servir in chiesa et far quelle funtioni solite, et scoder l'entrata cioè la poliza; et dar conto all'sindaco, et habbia ad haver per suo honorario della chiesa lire 12 soldi -.

Settimo. Se il Comune vien chiamato dai particolari di essa villa per veder et decider le differenze dei particolari per confini o altre differenze debano havere per cadaun vicino soldi 2 et per la sentenza lire 1 soldi 4 et per cadaun termine soldi 4 all'Comune. |

8. Che il giorno di san Maurizio² giornata deputata dall'Comun medesimo debbano far la visita solita praticata per la tavella, et riveder i beni comunalli, et dove saranno chiamati a decider le differenze et poner termini habbino per la sentenza lire 1 soldi 4 et per cadaun termine soldi 4.

9. In quanto poi di far pagar tutte le agraveze publiche che si pagano anualmente nell'corpo dell'Comune; et così d'ogni et qualunque sorte di disobidienza. In primo loco habbia lo meriga con la sua banca di far la sua^b cavalcata; et non volendo obedir la banca, doverano ricorrere all'Comune et il Comune farà la sua cavalcata a soldi 2 per vicino; et non volendo obedire il Comune li poseno darli per desobedienti alla giustitia.

10. Che poi mandando il meriga et la sua banca ai loro doveri, et oblige esendo conosciuti del'Comune medesimo habbia l'autorità di condonarli all'loro arbitrio, di esso Comune.

11. Che il meriga con la sua banca siano obligati a far pagar le mazze setimina³ et tutte le altre gravezze publiche ove saranno mandati quelli che obedirano la prima volta soldi 8 et quelli che^e non obedirano soldi 16, seconda istanza quelli obedirano soldi 8 et quelli non obedendo lire 1 soldi 4.

12. Che il meriga, et la banca siano obligati tener custodia dell'pane che veniva fatto giusto il calamero; et contrafacendo li trasgresori siano condonati lire 5 soldi - vano alla banca; item poi anco dell'vino che si spacia salvo sechia una, che contrafacendo sian condonati li trasgresori giusto il praticato lire 5 soldi - sono dalla banca.

13. Che nell'daciar et meter^d il vino che il meriga con la sua banca habbino ad haver lire 1 soldi 4 per botta giusto il praticato.

14 Che li boschi banditi che sono Malasona, Lavoreit et un pezzo di comugna sotto la veneranda chiesa dalla Beata Vergine Maria dell'Monte che si lascia per riparo di essa veneranda chiesa acciò non vada in ruis, et li altri due boschi con le loro aderenze si lasciano per il bisogno che Dio ci^e guardi di incendiï restano novamente banditi et conservati; et che ogg<n>i homo di giuramente possa condonare trovando il trasgresore.

² La ricorrenza della sua festa è il 22 settembre.

³ Si tratta del settimo giorno dalla morte; «Convito funebre e lutto che si osserva entro la settimana del decesso. Si usava però il termine anche per la ricorrenza annuale del decesso; e consisteva in distribuzione di pane, formaggio e qualche volta di fava [e di vino] che si faceva alle singole famiglie col reddito dei lasciti fatti da privati benefattori», G.A. PIRONA - E. CARLETTI - G.B. CORGNALI, *Il nuovo Pirona. Vocabolario friulano*, Udine, Arturo Bosetti editore e stampatore 1935, p. 1015, sub voce *Setimìne*. Unitamente alle «mazze», si tratta dell'insieme delle gravezze che fan capo a ciascun fuoco del villaggio.

15. Chi taglierà in essi boschi banditi cioè Malasona Lavore<ist con le loro aderenze et pezzo di comugna sotto la veneranda chiesa dalla Beata vergine Maria dell' Monte che si è detto trovando il danadore sia condonato lire 5 soldi - qual condana va alli guardiani; et come pure siano condonati per cadaun pedale che havese tagliato lire 3 soldi - va all' Comune et lasciar li pedali et l' altro leg<name; et che come si è detto che ogni uomo di giuramento possa condonare.

16. Chi usurperà beni comuni siano condonati lire 5 soldi - et con lasciar il bene coi miglioramenti. |

17. Sopra la visita dell' foco trovando mal governo o qualche rischio o pericolo conosciuto dai guardiani trasgredendo ai comandi overo trovasero qualche inconveniente siano condonati lire 5 soldi - toca alli guardiani; et come pure ogni homo di giuramento posano condonare.

18. Poi sopra il venir in vicinanza essendo all' comando debbano venirne a riserva che essendo fora di Pieve overo essendo conosciuto dell' Comune o causa legitima soldi 2 et star all' praticato toca alla banca.

19. Poi ogni uno^f che sarà diviso et farà foco essendo lui patrone tanto maritato che non maritato arivato all' età di anni 24 possa il Comune farlo venir in vicinia, et sia datto il giuramento come si pratica.

20. Poi saranno fatti all' carnevale dall' meriga con la sua banca tre guardiani dell' foco, due guardiani di tavella due guardiani della monte due setiminarii un guardiano della fontana, et due guardiani dai boschi banditi.

21. Poi li desemari non si farano, altro sollo che si doverà scodere a rodolo come si scode le mazze.

22. Chi strapazzera il Comune cioè il meriga con la sua banca essendo in piazza con la mazza a far giustitia; come pure dove sarà il meriga con la banca con la mazza⁴ a far giustitia siano condonati lire 5 soldi - siano dalla banca.

23. Che le cise dalla tavella dove sono in debito siano fatte, et conservate sino all' ordine dell' Comune, sino a tutti li santi; et in mancanza siano condonati all' capitolo 11.

24. Sopra tutta la tavella debba restar libera et in libertà come si ha praticato per il pasato vechio; ma con questo, che trovando in dano animalli nei campi tanto seminati che non seminati vodi in ogni tempo sia condanati soldi 16 per cadaun animal grosso, et li menuti soldi 4 per cadauno, et del animal porcino soldi 8 et che ogni homo di giuramento possa dar le molte; et che^g le molte siano dai moltari; et che il meriga, et la banca siano in obligo far pagar le molte; et loro habbino la loro cavalcata.

25. Poi circha dell' pascolezio per li boi manzi vitelli vitelle, et cavalli sono li seguenti, il Campat Quel Mandato Soranti et Runc di Sotto, et di Sopra dalla prima erba sino 8 settembre; et per detto tempo servir debba per essi boi manzzi vitelli et vitelle et cavalli et non per altri animalli.

26. Poi volendo qualche pastore menar seco un agnello o capreto o capreta possa pur menar seco; ma che non vadi in dano, et trovando in dano sia condonato soldi 4 et poi

⁴ Non più nell' accezione fiscale, ma in quella giudiziaria; cfr. G. BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, seconda ed. aumentata e corretta, Venezia, Premiata Tipografia di Giovanni Cecchini edit. 1856, p. 406: «Dar zo la mazza, detto fig. *Far la giustizia o la ragione coll' asce o coll' accetta*, Decidere all' ingrosso».

detto asignamento de boi come si è detto si ha termianto a causa che sono obligati a far li piovì della neve come il praticato.

27. Poi le pegore sotto le pertinenze di Raveo, et di Pani siano oblegati ai suoi tempi meterle in montagna sotto pena di lire 5 soldi -. |

28. Che anco le pecore non posino andar a pascolar avanti l'ormento; cioè senza doppo, cioè se oggi l'ormento sarà stato oggi in un loco et; le pegore doverano andar il dimani nell'istesso loco; et così seguire; et trasgredendo siano condonati ogni volta lire 1 soldi 4 saranno dalla banca.

29. Poi quelli di Pani che tengono animalli foresti trovandole a pascolare sotto le nostre pertinenze tanto a erba viva che morta; siano condonati doppia^h condana saranno dai moltari.

30. Poi per li animalli di Muina, et altri forestieri trovandoli sotto le nostre pertinenzeⁱ a pascolare tanto a erba viva che morta sian condonati soldi 8 per cadaun animal grosso et per li minuti soldi 4 per cadauno, et ciò per cadauna volta; saranno dai moltari.

31. Poi quelle case che sono restate in pupilità le vedove, et altri quando hano la facultà di segne 3 in tal caso siano in debito di scoder le mazze quando corerano alla lor volta a rodolo come il praticato.

32. Poi quelle case dove sono soldati; se il patron di casa sia padre, et che habbia fratelli o figlioli che habbino l'età di anni 24 maritati o non maritati posino chiamarle in Comune, et darli il giuramento come si pratica.

33. Poi chi farà feste publiche de balli sul publico siano obligati a dar una pezaria iddonea al Comune.

34. Che li sindaci et governatori tanto dalla veneranda chiesa dalla Madona dell'Monte che dalla veneranda chiesa di San Floriano non posino far lavorar in dette sante chiese senza ordine et licenza dall'Comune.

35. Poi quelli che paleserano le cose secrete dell'Comune di piazza fori della villa di Raveo siano condonati lire 5 soldi -.

36. Che il Comune non possa fare alcuna locatione di monte né di altre sorti né pure incanti; se non il mese di agosto et settembre che in quell'tempo le genti sono a casa, et facendole si intendino nulle.

37. Poi la monte resta bandita doppo li 24 aprile di non poter pascolare nesun animale; et disbandita 8 settembre per li boi manzi vitelli et vitelle et ormente quelle saranno conosciute impotente dell'Comune con licenza; sino san Michele; con questo però che nella monte possa andar l'ormento li 24 settembre nei lochi lontani in Quel di Cur, Maies, Gof, Angula, et Fieris sin san Michele⁵, et poi doppo san Michele a sua eletione dell'ormento.^j

38. Che le pegore di Raveo, et di Pani non posino andar a pascolar in detta monte avanti san Michele; et trasgredendo siano condonati soldi 4 per cadauna ogni volta le troverano. |

39. Che li nogari qui nella villa quelli che non se non^k pasano passi 5 lontani dalle abitazioni siano incisi sotto pena ad arbitrio dell'Comune.

40. Che poi per le molte in monte a erba viva sia di condana per li animali grossi soldi 8 per cadauno et per li minuti soldi 4 per cadauno per ogni volta li troverano.

⁵ Corrisponde al 29 settembre.

41. Poi in caso che la monte non havesero li particolari per i tempi contrarii segato li loro prati per li 8 setembre causa i tempi piovosi resti in arbitrio all'Comune di poter prolongar il tempo per giorni 8 come è anco stato praticato.

42. Che le ormente che sono state conosciute dell'Comune impotente di lasciarle mettere in monte a pascolare debbano poi stare in montagna a pascolare sino venirà zoso l'ormento, et nell'tornar zoso avanti l'ormento sarà conosciuto dall'Comune o all'si o all'no.

43. Sopra il pascolo dalli asinelli; che^l siano pascolati dall'pastor dell'nostro ormento; et tenir quella diligenza come dalle ormente; con far les veides paser il pastore et pagar la maza dell'pastore.

Seguono li homini.

Ser Giuliano Ariis vice meriga in loco si der Leonardo q. ser Andrea Bonano meriga attuale, ser Simon Avallino gran giurato, ser Urbano q. ser Leonardo Bonano, ser Nadal Avallino, ser Romano Antoni Pieri, ser Giorgio Ariis vice giurato et questi giurati; ser Domenico Steffani, ser Odorigo Marco, ser Gio Giacomo Bonano, ser Giulio Steffani, ser Nicolò Polonia, ser Nicolò et ser Gio Batta fratelli et figlioli q. ser Giacomo Iaconiso, ser Pietro q. ser Francesco olim ser Pietro Ariis, ser Pietro q. ser Candido Antoni Pieri, ser Sebastiano Ariis, ser Zuane Vrizz, ser Valantino Pecol, ser Pietro q. ser Daniel Antoni Pieri, ser Giacomo q. ser Gio Batta Iaconiso, ser Zuane q. ser Giacomo Iaconiso, ser Gio Pietro q. ser Pietro Bonano, ser Sebastiano q. ser Valentino Bonano, ser Leonardo et ser Antonio fratelli q. ser Domenico Bonano, ser Gio Batta de Candido, ser Gio Batta q. ser Pietro Bonano, ser Antonio Nosello, ser Zuane q. ser Leonardo Bonano, ser Osualdo q. ser Daniel Bonano, ser Nicolò q. ser Osualdo Bonano, ser Gio Leonardo Vrizz, ser Urbano q. ser Zuane Bonano, ser Domenico q. ser Andrea Vrizz, et ser Gio Pietro q. ser Sebastiano Bonano; qualli facendo et rapresentando tutto il corpo dell'honorando Comun di Raveo, che qualmente fu pasato, et lodato quanto di sopra a maggiori votti, et così a gloria di Dio.

Presenti furono alla pubblicazione et all'laudo di quanto di sopra l'egregio signor Sebastiano Ariis di ser Osualdo di ser Nicolò Bonano di Raveo, et di domino Isepho Magrini di Tolmezo testi.

Gio Leonardo Nosello di Raveo nodaro publico per l'autorità veneta così ricercato ha fedelmente scritto et dalle sue notte extrato et in quorum fidem.

^a segue mezzo espunto ^b soprascritto ^c soprascritto ^d et meter soprascritto ^e segue liberi espunto ^f soprascritto ^g soprascritto ^h segue pena espunto ⁱ segue tanto espunto ^j Segue, espunto 38. Che li nogari qui nella villa qualli che saran paserano passi 5 ^k se non soprascritto ^l segue sino espunto